



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
269	29/11/2024	17	9

Oggetto:

D. Lgs. n. 152/06 - art. 208. Autorizzazione alla modifica non sostanziale. Impianto di raccolta e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Sala Consilina, Via Barca snc. Ditta CENTRO DEMOLIZIONE VEICOLI TAFURI S.R.L. con sede legale nel Comune di Sala Consilina, Via Barca n. 38.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE la ditta CENTRO DEMOLIZIONE VEICOLI TAFURI S.R.L., legale rappresentante sig. Tafuri Mario nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, per l'impianto di raccolta e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune di Sala Consilina, Via Barca snc, per una superficie complessiva di 38.909 mq, ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. 152/06, giusta voltura D.D. n. 107 del 31/03/2021, è titolare del D.D. n. 270 del 27/12/2016, autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio dell'impianto e successivi proroghe al completamento dell'impianto rilasciate con D.D. n. 35/2017. D.D. n. 20/2018 e modifiche non sostanziali D.D. n. 68 del 01/08/20217 e D.D. n. 17 del 04/02/2020.

CHE in data 19/11/2024, prot. 0549073, la società CENTRO DEMOLIZIONE VEICOLI TAFURI S.R.L., ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'impianto consistente:

- a. nell'aggiornamento dell'autorizzazione regionale per l'adeguamento al Decreto n. 188 del 22/09/2020 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- b. nell'applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 "*recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*";
- c. nell'applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 "*recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*";
- d. nell'aggiornamento dell'autorizzazione al Decreto n. 127 del 28 giugno 2024 "*Regolamento recante disciplina cessazione della qualifica di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006*";
- e. nella rinuncia di alcuni codici EER per le operazioni di recupero [R3], [R4] ed [R5] e contestuale redistribuzione dei quantitativi tra i restanti EER senza aumento delle quantità totali autorizzate con aggiornamento del layout. In particolare:
 - per l'operazione R3 rinuncia ai codici: EER 02.01.04,03.01.01,03.01.05, 03.03.01, 07.02.13, 12.01.05, 12.01.21, 15.01.02, 15.01.03, 15.02.03, 16.01.03, 16.01.19, 17.02.01, 17.02.03, 17.04.11, 19.12.02, 19.12.04, 19.12.07, 20.01.36, 20.01.38, 20.01.39, 20.03.01, 20.03.02, 20.03.07, 16.01.10*;
 - per l'operazione R4 rinuncia ai codici: EER 02.01.04, 02.01.10, 12.01.21, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.11;
 - per l'operazione R5 rinuncia ai codici: EER 17.06.04, 17.08.02, 20.02.02.

PRESO ATTO

- che dalla relazione tecnica presentata dalla ditta CENTRO DEMOLIZIONE VEICOLI TAFURI S.R.L., la succitata modifica è ascrivibile ad una variante non sostanziale, ai sensi della D.G.R.C. 8/2019, All. 1, Parte seconda, par 2.2.

RITENUTO di poter procedere all'autorizzazione della succitata richiesta di modifica non sostanziale;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore Responsabile di Posizione Organizzativa geom. Salsano Biagio, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

VISTO:

1. il D. Lgs. n. 152/06;
2. la D.G.R.C. n. 8/2019;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

AUTORIZZARE alla ditta CENTRO DEMOLIZIONE VEICOLI TAFURI S.R.L., legale rappresentante sig. Tafuri Mario nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS** per l'impianto di raccolta e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato nel Comune di Sala Consilina, Via Barca snc, la modifica non sostanziale consistente:

- a. nell'aggiornamento dell'autorizzazione regionale per l'adeguamento al Decreto n. 188 del 22/09/2020 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

- b. nell'applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 *“recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- c. nell'applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 *“recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- d. nell'aggiornamento dell'autorizzazione al Decreto n. 127 del 28 giugno 2024 *“Regolamento recante disciplina cessazione della qualifica di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006”*;
- e. nella rinuncia di alcuni codici EER per le operazioni di recupero [R3], [R4] ed [R5] e contestuale redistribuzione dei quantitativi tra i restanti EER senza aumento delle quantità totali autorizzate con aggiornamento del layout. In particolare:
 - per l'operazione R3 rinuncia ai codici: EER 02.01.04,03.01.01,03.01.05, 03.03.01, 07.02.13, 12.01.05, 12.01.21, 15.01.02, 15.01.03, 15.02.03, 16.01.03, 16.01.19, 17.02.01, 17.02.03, 17.04.11, 19.12.02, 19.12.04, 19.12.07, 20.01.36, 20.01.38, 20.01.39, 20.03.01, 20.03.02, 20.03.07, 16.01.10*;
 - per l'operazione R4 rinuncia ai codici: EER 02.01.04, 02.01.10, 12.01.21, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.11;
 - per l'operazione R5 rinuncia ai codici: EER 17.06.04, 17.08.02, 20.02.02.

PRECISARE che la tabella riepilogativa degli EER dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le operazioni di recupero R13, R12, R3, R4, ed R5, autorizzata con il D.D. n. 269 del 30/11/2018, viene modificata e sostituita dalla tabella riepilogativa allegata al presente provvedimento (Allegato 1);

EVIDENZIARE che

- a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D.lgs. n. 152/06;
- c) per il recupero dei rifiuti di carta e cartone, verranno applicate le disposizioni EoW previste dal D.M. n. 188/2020 *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*;
- d) per la produzione di prodotti derivanti dalle operazioni di recupero dei rifiuti metallici ricompresi negli Allegati 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 333/2011, i prodotti ottenuti dovranno essere conformi alle specifiche dettate dallo stesso Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 *“recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- e) per la produzione di prodotti derivanti dalle operazioni di recupero dei rifiuti metallici di rame e leghe di rame i prodotti ottenuti dovranno essere conformi alle specifiche dettate dal Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 *“recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- f) per le attività di recupero dei codici EER ricompresi nell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024, verranno applicate le procedure EoW di cui al D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*;

STABILIRE che la dimensione del lotto del materiale End of Waste recuperato per:

- a) carta e cartone di cui al DM 188/2020, è di 80 tonnellate corrispondente a 90 mc;
- b) rottami metallici di cui del Regolamenti UE n. 333/2011:
 - ricompresi nell'Allegato 1 è di 950 tonnellate corrispondenti a 210 mc;
 - ricompresi nell'Allegato 2 è di 630 tonnellate corrispondenti a 210 mc;
- c) per i rottami metallici di cui al Regolamento (UE) n. 715/2013, è di 930 tonnellate corrispondente a 210 mc;
- d) per i rifiuti inerti di cui al D.M n. 127/2024, è di 420 tonnellate corrispondenti a 210 mc.

STABILIRE altresì che la società dovrà adottare e/o aggiornare:

- a) per il Regolamento (UE) 333/2011, un sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6;
- b) per il Regolamento (UE) 715/2013, un sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art 5;
- c) per il D.M. n. 127/2024, un sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6;
- d) per il D.M. 188/2020, un sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5

SI PRENDE ATTO che la società:

- è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 protocollo n. 01820 emesso il 16/01/2023 con scadenza 16/01/2026;

- è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 Protocollo n. 01821 del 16/01/2023 con scadenza 16/01/2026;
- è registrata ai sensi del Regolamento CE all'EMAS di cui all'attestato protocollo n. 01822 del 16/01/2023 con scadenza 16/01/2026.

STABILIRE che la società nello svolgimento dell'attività dovrà rispettare la normativa antincendio Nazionale e Regionale;

CONFERMARE altresì tutte le condizioni e prescrizioni previste nei decreti in premessa citati che non siano in contrasto con il presente provvedimento, nonché la validità dell'autorizzazione fino al **24/12/2026**;

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione non esonera la ditta CENTRO DEMOLIZIONE VEICOLI TAFURI S.R.L. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta, autorizzazione di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola.

IMPORRE al Gestore di custodire il presente provvedimento in uno con i provvedimenti in premessa citati, presso lo stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto con modalità telematica alla ditta CENTRO DEMOLIZIONE VEICOLI TAFURI S.R.L. al seguente indirizzo pec: tafuri.demolizione@legalmail.it.

TRASMETTERE copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Sala Consilina, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania.

DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

Anna Martinoli